

VERIFICAZIONE DI POTERI

DEMARCHI *relatore del I ufficio* propone che si confermi l'elezione dell'avvocato Amato Levet a deputato del collegio di Annecy.

(La Camera conferma).

FABRE *relatore del III ufficio* propone che si confermino le elezioni:

Dell'avvocato Antonio Cagnardi a deputato del collegio di Novara *intra muros*;

Del signor Agostino Ruffini a deputato del terzo collegio di Genova.

(La Camera conferma).

BRIGNONE *relatore del IV ufficio* propone che si confermi l'elezione dell'avvocato Gaspare Cavallini a deputato del collegio di Sartirana.

(La Camera conferma).

BUNIVA *relatore del IV ufficio* propone che si confermi l'elezione del signor Giovanni Battista Sella a deputato del collegio di Bioglio.

(La Camera conferma).

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Non essendovi altra relazione sulle elezioni, consulta la Camera sulla chiusura della seduta.

SINEO si oppone e domanda che continui la discussione sulla legge dell'unione della Lombardia.

ALCUNI DEPUTATI osservano che l'oggetto della riunione della sera era limitato alla relazione sulle elezioni, non potersi quindi trattare di altre questioni che non erano all'ordine del giorno. (Conc.)

IL PRESIDENTE leva perciò la seduta alle ore 9 3/4.

Ordine del giorno per domani 5 luglio, all'1 pom. :

1. Relazione di elezioni ;
2. Discussione sul rapporto della Commissione relativa al numero degli impiegati facienti parte della Camera ;
3. Continuazione della discussione generale sulla legge di unione della Lombardia e delle provincie Venete (2° e 3° oggetto.)

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Mozione del deputato Siotto-Pintor per la pronta discussione della legge d'unione colla Lombardia e le Provincie Venete — Seguito della discussione di detto progetto (2.° e 3.° oggetto).*

IL PRESIDENTE apre la seduta all'ora 1 1/2 pom.

UN SEGRETARIO legge il verbale della tornata precedente.

(È approvato).

MOZIONE PER LA PRONTA DISCUSSIONE DELLA LEGGE D' UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE QUATTRO PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, TREVISO E ROVIGO.

SIOTTO-PINTOR prende la parola per esporre alla Camera la necessità di procedere solertemente nella incominciata discussione sulla legge di unione agli Stati Sardi della Lombardia e delle provincie Venete; alla quale necessità sembragli che acconciamente provveda la proposizione fatta ieri dal deputato Cavour di scindere in due parti la legge, di discutere subitamente la prima perchè più pressante, e di esaminare agiatamente la seconda perchè più ardua e non abbastanza fin qui ponderata.

SINEO conviene nel riconoscere la incalzante necessità di porre quanto più presto si potrà un termine alla presente questione, ma non ravvisa espediente il partito proposto, considerando massimamente che negli articoli 7 e 8 della legge si contengono principii e basi già proclamati dagli stessi lombardi, ai quali preme di sapere se pure da noi sono sanzionati. Ben vorrebbe che sollecitamente fosse recata a termine la discussione generale per poter venire alla fine ai singoli articoli, cui già son proposti parecchi emendamenti.

IL PRESIDENTE promette di tener conto di questo loro desiderio, del resto comune a tutti; ma non può pertanto intralasciare di far osservare il regolamento almeno in quella parte che prescrive non si trasandi di dar comunicazione delle petizioni.

COTTIN *segretario* legge il sunto delle petizioni: (Verb.) N.° 226. 174 cittadini di Torino chiedono porsi alla testa dell'Esercito generali di buona fama.

N.° 227. Turco Giacinto di Cuneo chiede di essere ammesso per una sua causa al patrocinio gratuito.

N.° 228. Bellisio Lanfranco esponendo aver servito per 14

anni nel Corpo dei carabinieri reali ed essere stato riformato per infermità, chiede di venir riammesso in attività di servizio in qualche Corpo col grado di caporale.

N.° 229. Vaudano Tommaso di Savigliano espone che dopo aver patito il carcere e l'esiglio per prepotenza di quel comandante, essendo ora rientrato in patria gli venne dal Sindaco intimato di allontanarsi; invoca perciò, o un regolare processo, o la cessazione di simile atto arbitrario.

N.° 230. Cagni avvocato Giuseppe d'Asti chiede gli s'accordi una giubilazione in ragione degli anni di servizio prestati nel ramo giudiziario.

N.° 231. Pinerolo e Comuni circostanti, 300 firme, sindaci e proprietari, chiedono sollecitarsi il riadattamento della strada che tende alla Francia pel colle di Sestrières e pel monte Ginevra.

N.° 232. *Anonima.*

N.° 233. *Anonima.*

N.° 234. Salvetti e 12 altri elettori di Caluso chiedono che con una legge siano dichiarati ineleggibili a deputati i segretari comunali.

N.° 235. Farigliano. 34 abitanti chiedono che si rinnovino i ruoli della Guardia Nazionale di quel luogo, e si dichiarino nulla la seguita votazione degli uffiziali.

IL PRESIDENTE aggiunge che di due altre petizioni, inviate dal circolo politico di Albenga e da quello di Milano, non si fece alcun cenno, perchè presentate collettivamente contro il prescritto dallo Statuto.

LEVET, presta il giuramento.

IL PRESIDENTE annunzia quindi che il deputato Prever ha presentato un progetto di legge che verrà secondo il solito distribuito agli uffizi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE QUATTRO PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, TREVISO E ROVIGO.

(2.° e 3.° oggetto)

LANZA subito dopo riprende la proposizione Siotto-Pintor e Sineo, e chiede che si ricominci senz'altro la discussione sulla legge di unione; e che inoltre, finattanto che questa legge non sia sanzionata, la Camera si dichiari in permanenza, perocchè gli pervengano nuovi ragguagli di agitazioni in Lombardia, nate e fomentate dalla incertezza in cui vi si vive intorno all'approvazione della presente legge.

CAVOUR è del medesimo avviso e ne fa anch'esso speciali istanze; ma, rammentando le parole da lui pronunciate ieri, vorrebbe che a rendere più spedita la discussione s'incominciasse dalla sua proposizione di dividere in due parti la legge; di cui la prima si può senza più esaminare, quando invece l'altra, bisognevole tuttavia di non poche correzioni, giova frattanto rimandarla alla Commissione affinchè meglio elaborandola, ne renda poi più agevole l'esame e la sanzione. *(Verb.)*

LANZA non dissente dal preopinante, ma solo vuole che intanto si dichiari tosto la legge d'urgenza.

CORNERO padre chiede che si faccia la questione preliminare sulla divisione dei primi articoli dagli ultimi due. *(Conc.)*

RATTAZZI relatore si unisce anch'esso al voto di urgenza e di permanenza; ma quanto alla separazione dei due

ultimi articoli del resto della legge deve fare una distinzione. Ammette che si faccia tema di legge particolare e separata la materia delle elezioni alla costituente, la quale sarà così la vera legge elettorale con tutte le particolarità e specificazioni che ad una compiuta legge si appartengono, ma non ammette che nella presente legge non debba affatto parlarsi di elezioni nemmeno per esprimere la nostra annuenza a quelle condizioni fondamentali delle future elezioni che sono state dai lombardi espressamente riservate ed inserite nel protocollo, giacchè non si potrebbe a meno di lasciare sempre ancora imperfetta ed in sospenso la legge che deve unirici definitivamente ed in fatto colla Lombardia, chiaro essendo che ciò non sarà verificato sino a quando non sarannosi per parte nostra esaurite ed accettate tutte le clausole e condizioni ed in genere tutta la materia inserita nel protocollo.

Di più, nelle elezioni alla futura costituente ci sono alcuni principii che bisogna assolutamente intendere e stabilire in comune come, p. es., le basi su cui sarà determinato il numero dei deputati perchè l'eguaglianza e l'equità sia tra i due popoli mantenuta ed osservata e non avvenga, ad esempio, che i lombardi nella loro legge elettorale fissino il numero di un deputato per ogni 100m. abitanti e noi invece nella nostra di uno per ogni 20 o 25 mila o viceversa. Non deve dunque per fermo farsi sin d'ora ed a proposito della legge or proposta una compiuta legge elettorale, il che non ha neppure inteso la Commissione e che serve in un medesimo a discolorarla da altro lato dalle imputate lacune; ma solo accennare già sin d'ora e nell'atto che si tratta coi lombardi sia le riserve da loro fattesi in tal materia per acconsentirvi, sia le condizioni comuni delle future elezioni per istipularle, come la Commissione veramente intese di fare; perciò non può acconsentire che con tali riserve alle proposte sia Lanza che Cavour. *(Cost. Sub.)*

FARINA P. unendosi al preopinante fa considerare alla Camera che il mezzo il più efficace per tranquillare l'animo dei lombardi stia precisamente nel decidere su questi ultimi punti.

CORNERO padre replica che mettendo la questione preliminare ai voti non si pregiudica la discussione sul merito della legge; e sulla presa in considerazione delle osservazioni dei preopinanti. *(Conc.)*

GALVAGNO. Due parti abbraccia la discussione, le cose convenute e consegnate al protocollo, le quali certo nè si possono nè da niuno si devono intaccare: le materie accessorie a quelle che lasciate fuori di convenzione debbono dal nostro senno per noi, da quello della loro consulta pei lombardi, essere stabilite. Queste si possono da noi a nostro piacimento scindere in una, due, tre, quante leggi si vogliono, e giacchè l'agio concessoci da una materia — la elettorale — a fronte della urgenza reclamata dall'altra — il Governo interinale — ci offrono da sè di distinguerli in due separati progetti di legge, incongruo sarebbe il non appigliarsi. Si è già in questa stessa materia adottato di farne due di una primitiva; che impedisce ora che divisa di nuovo la 2.^a parte se ne facciano tre? appoggia perciò la proposta Cavour.

RATTAZZI relatore. L'atto che noi siamo per compiere è una convenzione giacchè essa è una risposta al protocollo lombardo. Ora chi mai dirà che si possa scindere in 2 parti una convenzione? Accettarne una porzione senza pronunciarsi sull'altra, mentre il consenso dato solo ad un'intera proposta è uno ed inscindibile? Quanto alla scissione già operata in questa materia sul primitivo progetto di legge essa non è stata arbitraria ma in tutto basata alla separazione reale esistente nella materia, giacchè altro era l'unione colla semplice riserva

della costituente la quale era stata votata separatamente e puramente dal popolo lombardo; altro quelle norme di Governo transitorio le quali erano state immaginate, proposte e concertate solo fra i due Governi, fondamentale la prima, ed invariabile; regolamentare la seconda e perciò variabile. Si oppone perciò alle conclusioni del preopinante. *(Cost. Sub.)*

Aggiunge poi esservi urgenza di presto fondar le basi di sistema elettorale comune, stante la strettezza del tempo, volendosi convocare l'assemblea costituente avanti il 1° di novembre. *(Conc.)*

PESCATORE. Osserverò che essendosi già diviso una volta può dividersi ancora una seconda come osservò il deputato Galvagno, nè fa difficoltà la replica del sig. relatore della Commissione il quale intendeva che la prima divisione fosse nella natura della cosa, giacchè la convenzione che ci è rappresentata quantunque proveniente in parte dal popolo, in parte dal Governo, aveva presentati quegli articoli quella convenzione per delegazione tacita del popolo stesso, cosicchè se sussiste ora la ragione d'inscindibilità, doveva pure allora sussistere: ora la Commissione propose la divisione allora ammessa, anzi propose la divisione per agevolare la discussione; non può dunque, se vuol essere coerente a se stessa, ripudiarla in oggi.

In quanto alla seconda parte della discussione osservo che realmente la Commissione attuale dovrà distinguere tutti quei punti che crederà essere comuni a noi ed alla Lombardia nella formazione della legge elettorale; ma accertate poi queste basi io non credo che la formazione della legge elettorale dipenda da noi e possa essere di competenza della Commissione attuale.

Io voto adunque per la separazione dei primi sei articoli dai due rimanenti, voto perchè si rimandino li rimanenti due articoli alla Commissione perchè abbia a proporre in modo più compiuto tutte le basi che crederà essere comuni a noi ed alla Lombardia per la formazione della legge elettorale, e quindi io voto perchè si devenga alla formazione di una nuova Commissione per formare poi la legge elettorale sulle basi che saranno state prima determinate dalla Camera. *(Sten. In.)*

CADORNA propone che come nella prima legge già votata sull'unione si erano raccolte le materie le quali non si potevano modificare senza ricorrere di nuovo al voto della nazione perchè da questo stabilite, così in questa si raccolgano tutte quelle le quali non si potrebbero nè trattare da noi nè variare senza il concorso del Governo provvisorio. E come alcuni dei punti elettorali formano appunto parte delle proposizioni di lui, le quali vogliamo colla presente legge suggerire, così resta necessario che, a norma della proposta della Commissione, gli appositi articoli della legge ne siano conservati. Tutte le altre particolarità lasciate fuori dal protocollo ed in piena nostra balla saranno quindi oggetto di altra apposita e veramente compiuta legge elettorale la quale si potrà, giusta la mozione Cavour, maturare e discutere con comodo. *(Cost. Sub.)*

VALERIO fa considerare come la Lombardia sia attualmente in uno stato di grave agitazione e quanto sia grande il bisogno di porre tosto il Governo in misura di prendere con mano franca e sicura le redini di quel reggimento. Ora, soggiunge egli, le basi della legge elettorale, donde deve nascere la Costituente, sono, se non la sola, almeno la parte più importante della legge medesima; in essa sta peculiarmente la garanzia delle libertà lombarde, e quindi io sono d'avviso che ammettendo la divisione si debbano prima stabilire le massime generali del sistema elettorale, per amendue gli Stati.

SENEO appoggia il preopinante, aggiungendo che il vedere

poi fino a qual punto si possano dividere le materie elettorali dalle altre, ciò sarà l'oggetto di discussione dopo che si saranno stabilite le basi proposte dal relatore della Commissione.

(Conc.)

CAVOUR riepiloga in questi termini le sue ragioni: Se vi è indugio nella formazione di questa legge, non si può certo ascrivere alle persone che proposero la divisione. Un oratore disse ieri potersi compiere questa legge in ciò che ha di manchevole con semplici emendamenti. Ciò è assolutamente impossibile per la parte che riguarda le elezioni; per essa è manifestamente necessario un progetto compiuto, razionale. Nella prima parte del progetto vi sono alcune disposizioni compiute che si possono senz'altro ammettere, ma così non è della seconda. Vi manca affatto una disposizione che determini il voto dell'esercito. I 100000 nostri concittadini combattenti nella Lombardia, che sono quelli al postutto che avvalorano le nostre deliberazioni, hanno forse più di ogni altro il diritto di concorrere col loro voto alle elezioni; eppure non v'ha pur un cenno di essi nel progetto. Si vorranno forse far votare per provincia? Ma questa proposizione basta enunciarla per mostrare ch'essa non è loro applicabile.

Il votare per provincia o, come suol dirsi, per lista fa sì che gli elettori non potendo intendersi, il loro voto va perduto. Eppure questa è una parte vitale che si deve inscrivere nella legge, e questa è una delle principali ragioni che rendono necessaria la proposta divisione. Un'altra ragione, come ho già osservato, si è che non si parlò punto delle incompatibilità. Ma chi non vede che adottandole per la Lombardia e non pel Piemonte si cadrebbe in grave inconveniente? Quel che si riferisce al voto lombardo, non ho difficoltà a ripeterlo, è il voto universale, è il voto diretto; ora accettandosi da noi e l'uno e l'altro, sono salve le ragioni del protocollo e risolte le obiezioni degli avversari. Insisto adunque più che mai per la necessità della divisione. *(Risorg.)*

VALERIO osserva non discutersi ora sul merito della legge.

CAVOUR replica essere usanza da tutti i Parlamenti adottata, che le Commissioni non rifiutino mai schiarimenti relativi ad oggetti d'importanza. *(Conc.)*

RICCI ministro dell'interno. Prego la Camera di permettermi alcune parole, le quali credo potrebbero schiarire alquanto la questione, e facilitare la soluzione.

Nel protocollo, coll'articolo il quale fissa le norme per la elezione, non si è inteso di formare una legge positiva, ma semplicemente di fissare alcune norme principali specialmente conformi ad una legge elettorale, o almeno un progetto di legge elettorale, già fatto per la Lombardia. Questo progetto fatto semplicemente per la Lombardia, portava alcune basi che forse erano inammissibili per uno Stato più ampio, per il numero dei rappresentanti, avuto riguardo alla popolazione, che era di uno ogni dieci mila: poteva essere vantaggiosissimo stabilire questo principio per la Lombardia sola, ma adottandolo per uno Stato doppio, e quasi triplice, avrebbe portato un numero immenso che eccedeva la possibilità di un'assemblea: dunque in quell'articolo del protocollo non si è cercato che di fissare semplicemente alcuna base, non una condizione, ma una spiegazione di quelle fissate dalla legge Lombarda affinché fosse fin d'ora determinato che il numero dei rappresentanti non sarebbe stato di uno a dieci mila, ma bensì di uno a venti mila, in quella proporzione che sembrava più conveniente, avuto riguardo alla popolazione generale dello Stato: ma con questo non si è creduto di fare una vera legge elettorale. Ed è anche un'aggiunta della Commissione quella di stabilire che la legge fosse fatta, e che le parti accessorie che mancavano ancora alle basi stabilite fossero fatte per Decreto

reale, e così affidate al Ministero; chè questo non entrava nella proposta fatta dal Ministero stesso.

Ma ora la legge che riguarda la Lombardia io credo non abbisogni che di una soluzione semplice, nell'assicurare, cioè, i Lombardi che le disposizioni, le intelligenze contenute nel protocollo saranno salve, non vi sarà alcuna variazione, anzi serviranno di base alla legge elettorale.

Premesso questo, io non vedo l'impossibilità di venire alla divisione; dopo che l'articolo 6 fosse adottato (*ritenute le basi intorno alla legge d'elezione contenute nel protocollo*) la Camera potrebbe procedere ad una legge d'elezione la quale ritenga queste basi: quindi sarebbe mantenuto il desiderio dei Lombardi, sarebbe soddisfatto a quanto esigono, ch'è quanto è contenuto nel protocollo; nel resto potrebbe essere rimandata per essere con più calma compilata una compiuta legge la quale non si dispartisse da queste basi, e aggiungervi tutti quegli altri principii e norme e regolamenti che saranno creduti del caso; quindi lasciando intatti, non dirò solo i diritti, ma i desiderii e le esigenze della Lombardia, si otterrebbe il vantaggio di accelerare una parte della legge, che attualmente è la più importante, rimandando ad altra epoca di poterla ultimare con tutta facilità. Quindi se noi non facciamo questa divisione, per necessità la legge soffrirà un ritardo di più giorni, almeno per poter discutere questa questione gravissima (*Segni di adesione*). (Sten. In.)

RATTAZZI relatore trova nelle parole del ministro il preciso assenso a quanto ei disse a nome della Commissione, ricordando alla Camera ammettersi da questa la divisione, purchè sia prima d'ogni dibattimento determinato che non vi debba essere differenza alcuna nelle condizioni elettorali tra il Piemonte, la Lombardia e le quattro provincie Venete. (Conc.)

Si fu per evitare le lungaggini di una minuta discussione che potesse ritardare la convocazione dell'assemblea Costituente che la Commissione rimandò al potere esecutivo la formazione del decreto elettorale, mettendo nella legge le sole basi di esso. (Risorg.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Secondo me, questo sarebbe un secondo quesito che la Camera deve valutare, se convenga far una legge perfettamente uniforme, o se ci possono essere differenze non sostanziali, non vitali che attenuino l'uniformità della rappresentanza: questa sarà la seconda questione. Quanto al presente, mi pare che un articolo che dicesse *ritenute le basi fissate, ecc., si procederà, ecc.*; con questo si concilierebbe l'esigenza attuale di procedere con molta celerità, e lascierebbe intatto ogni diritto, esigenza, o voto dei Lombardi. (Sten. In.)

RATTAZZI relatore, combattendo le accuse rivolte dal deputato Cavour alla Commissione, dichiara non riconoscere le innumerevoli lacune ch'egli dice trovarsi nel progetto presentato. Rammenta aver già egli a nome della Commissione dichiarato che la proposta legge non si sarebbe rinvenuta perfetta, e ciò indipendentemente anche dall'imperfezione delle cose umane, in considerazione di varie circostanze sfavorevoli in cui trovavasi quando doveva fare il suo rapporto. Pur tuttavia egli non crede potersi fare un così grave rimprovero alla Commissione quando poi i fatti su cui esso s'appoggia sono in numero così piccolo; essi si riducono, a ben considerarli, all'oblio di menzionare l'esercito nel presentato progetto, e d'indicare il modo con cui esso avrebbe potuto votare, poichè del rimanente le altre questioni o sono fondate su basi erronee, o partono da diversità d'opinione, ed in questo caso ognuno ha la sua; nè quando si verrà alla discussione, esclama egli, la Commissione ristarà dal difendere quella che

emise. Ritornando all'esercito, l'oratore dimostra non essere stato escluso dal numero degli elettori, poichè essa dichiarò che ogni cittadino aveva diritto di votare, nè certo potersi pensare ch'essa avesse in mente quando parlava d'ogni cittadino italiano di escludere coloro che pugnava per l'indipendenza d'Italia (*Bravo, bravo*).

La Commissione ha ommesso, dic'egli, di formulare il sistema da tenersi per raccogliere i voti dei combattenti, ma ciò fece perchè, essendo l'esercito in circostanze eccezionali, pensò che fosse cosa più conveniente l'accordare al governo l'autorizzazione di stabilire le norme della votazione nella truppa.

Egli conviene avere ommesso di accennare dell'inaccessibilità di varie cariche con quella di rappresentante del popolo, ma egli pensò colla Commissione che un impiego qualunque potesse considerarsi come incompatibile pella carica di deputato tutte le volte che quella avesse potuto distrarlo dall'esatto adempimento de' suoi doveri.

Essere questa considerazione quella che persuase la Commissione a non accennare veruna carica incompatibile; che se poi si credesse opportuno l'indicare queste incompatibilità, egli pensa che con una dichiarazione più esplicita, fatta col mezzo di un emendamento, si poteva soddisfare ai voti del deputato Cavour.

Finalmente per ciò che spetta all'accusa fatta alla proposta di legge, di mancare di un articolo che specifichi un *minimum* nel numero di voti richiesto per una elezione, asserisce essersi discusso su questo punto nel seno della Commissione, ed essersi riconosciuto che adottando l'opinione del preopinante, si sarebbe caduto nel grave inconveniente di vedere moltissime elezioni annullate, oltre che il precedente della legge elettorale che governa adesso il Piemonte era pur di qualche peso; ed in questa legge non è stabilito *minimum* alcuno potendosi, quando c'è luogo a rifar la votazione, addiventare ad uno scrutinio di ballottazione.

Ecco i motivi che indussero la Commissione, a presentare il suo progetto quale sta, abbandonando al Ministero in qualche parte la facoltà di provvedere a certi casi eccezionali. (Conc.)

FARINA P. prega il signor ministro dell'interno a formulare l'aggiunta proposta.

RICOTTI dimanda la chiusura, riservandosi a parlare sui singoli articoli. (Risorg.)

MOLTI DEPUTATI chiedono pure la chiusura della discussione generale.

IL PRESIDENTE legge la proposizione del ministro dell'interno così formulata:

« Propongo di limitare la presente discussione ai primi sei articoli della legge proposta, aggiungendovi un 7° articolo così concepito:

« Art. 7. Ritenute per la Lombardia e provincie Venete le basi fissate dagli art. 8 e 9 del protocollo in data del 13 giugno scorso, sarà provveduto con legge alle elezioni per l'assemblea costituente. »

Pone quindi ai voti la chiusura sulla discussione generale, con che però non pregiudichi alla questione della divisione della legge proposta dal ministro dell'interno. (Verb.)

(La Camera adotta la chiusura).

CAVOUR. Io ritiro il mio emendamento, e mi associo a quello proposto dal signor ministro. (Risorg.)

SINEO osserva che l'emendamento parlando solo della Lombardia, non provvede sul numero proporzionale dei deputati anche pel Piemonte, il che lascierebbe adito a questo nella sua legge elettorale di stabilirlo sopra una base diversa, e così commettere una soperchianza ai Lombardi.

SCLOPIS ministro di grazia e giustizia osserva che tale soverchieria è così ributtante, che non è nemmeno il caso di premunirne i Lombardi con apposita dichiarazione.

(Cost. Sub.)

CORNERO padre. Io ripeto che siamo sempre nello stesso sistema di divisione: niente osta che dividendo la materia dei due ultimi articoli per formarne l'oggetto della legge elettorale, discutendo i precedenti articoli separatamente, si aggranda tutto quello che si può ravvisare necessario per sostituire a qualche accidentalità, a qualche convenienza nella legge elettorale; intanto il sistema della divisione resti tal quale è. Sia la formazione della legge elettorale separata da tutto il resto; a tutto questo resto che sarà previamente trattato, si aggiungeranno quelle proposte che si crederanno del caso e che potranno avere qualche influenza sulla legge elettorale.

(Sten. In.)

PARETO ministro degli esteri sostiene non esservi luogo alla discussione dell'emendamento del Ministero, prima che si giunga alla discussione dell'articolo che concerne.

REVEL ministro delle finanze è di parerè che essendosi proposta la divisione del progetto di legge, si sia fatta con ciò una questione preliminare, la quale debba essere posta a voti prima d'ogni altra.

BUFFA sostiene al contrario, che la proposta del ministro degli esteri, la quale tende a far sì che si sospenda la discussione a questo luogo, voglia avere la precedenza.

(Conc.)

IL PRESIDENTE legge i seguenti altri emendamenti:

Del deputato **Sineo**:

« Si farà un settimo articolo per stabilire basi elettorali conformi al protocollo convenuto col governo provvisorio lombardo. »

Del deputato **Cornero padre**:

« Essere luogo alla divisione della discussione tra gli oggetti degli art. 1 a 6 inclusivi del progetto della Commissione e li due ultimi dello stesso progetto per la formazione della legge elettorale, ritenute per questa, in ordine alla Lombardia, le basi portate dagli art. 8 e 9 del protocollo 13 scorso giugno. »

Del deputato **Cadorna**:

« Si proceda alla discussione degli articoli, salva la questione di divisione, giunta che sarà la questione all'articolo 7 della proposta legge. »

Chiede se l'emendamento Cadorna, come quello che contiene la questione sospensiva, che secondo l'art. 25 del regolamento deve avere la priorità, sia appoggiato.

(È appoggiato, e posto ai voti, è adottato).

Si passa quindi alla discussione sopra i singoli articoli, e legge il primo articolo del progetto della Commissione.

PESCATORE presenta un emendamento composto di vari articoli, e così formulato:

« Art. 1. Gli Stati Sardi, gli altri già uniti, la Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, già formanti un solo regno a termini della legge in data delli 28 giugno saranno governati colle norme infra stabilite sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente.

Art. 2. Conforme al progetto.

Art. 3. Sarà convocata una consulta del regno composta in ragione di un consigliere per ogni duecento cinquantamila abitanti.

Dal Re e da questa consulta sarà esercitato collettivamente il potere legislativo.

I consiglieri saranno eletti dal Parlamento negli Stati Sardi e negli altri già uniti, e dalle congregazioni provinciali nella Lombardia e nelle dette provincie.

Art. 4. Conforme all'art. 3 del progetto.

Art. 5. Conforme all'art. 4 del progetto.

Art. 6. Nulla per ora è innovato nelle leggi e nei regolamenti attuali degli Stati Sardi, degli altri già uniti e delle dette provincie. »

L'art. 6 del progetto si sopprime:

IL PRESIDENTE domanda se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

FIGINI propone che l'articolo primo sia emendato come segue:

« La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite, sino alla pubblicazione dello Statuto fondamentale della nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, che sarà formato dall'assemblea Costituente. »

(Esso è appoggiato).

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola per isvilupparlo.

FIGINI svolge il suo emendamento e dice che pel fatto della promulgazione dello Statuto fondamentale della nuova monarchia costituzionale, il nuovo regime essendo già inaugurato, i nuovi poteri già costituiti, divise le norme ed i modi del loro esercizio, non che il genere di responsabilità a cui questo sarà sottoposto, incongruo affatto sarebbe il progredire ulteriormente i poteri provvisorii ed intermedi cui si affida oggi il regolare lo Stato, e non addivenire al più presto invece all'attivazione del regime definitivo, di cui dovremo poi godere.

Aggiunge ancora una difficoltà di diritto alla da lui negata protrazione ulteriore dei poteri intermediari, dappoichè questi ultimi avendo la loro autorità per delegazione dai poteri attuali, finiti questi colla promulgazione del nuovo Statuto, devon finire anche necessariamente quelli dei delegatari.

(Cost. Sub.)

FARINA P. rappresenta un grave inconveniente che deriverebbe dalla proposta Figini, ed è che si lascierebbe con questa in libertà il Governo di convocare il Parlamento ad arbitrio suo, abbandonando frattanto nelle sue mani un ampio potere esecutivo.

(Conc.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE dice che anche non convocato il Parlamento immediatamente, non cesserebbe il regime di essere costituzionale, giacchè sarebbe regolato con quelle norme che nella costituente si troverebbero stabilite riguardo ai tempi d'intervallo fra una ed altre sessioni del Parlamento.

RATTAZZI relatore. Il potere intermedio non può cessare che al sottentrarvi del nuovo, ma questi vi sottentra non già alla pubblicazione ma all'attivazione dello Statuto, la quale non è effettuata che colla convocazione del nuovo Parlamento.

(Cost. Sub.)

BALBO presidente del Consiglio dei ministri fa notare in riscontro, che il Ministero accettando l'emendamento Figini, dà anzi prova di non volere soverchiamente esteso il suo potere, perocchè il progetto primitivo gliene conferisce uno egualmente largo fino alla convocazione del successivo Parlamento, mentre l'emendamento glielo limita e fissa sino alla promulgazione del nuovo Statuto.

(Verb.)

BUFFA combattendo l'emendamento allega non doversi mai lasciar luogo ad un interregno, citando a questo proposito lo Statuto attuale, nel quale si dichiara ch'egli non avrà forza che dal momento in cui si riuniranno le Camere, dal momento cioè in cui sarà posto in attività.

(Conc.)

RAVINA dice non esservi luogo all'interregno temuto dal preopinante dacchè non si potranno abrogare le vigenti leggi che saran fatte eseguire da un potere esecutivo sempre esistente. Quanto al tempo della convocazione del Parlamento

confida che non abbia ad esservi assemblea tanto cieca che nol determini. (Op.)

FARINA P. Ma noi soli abbiamo leggi stabilite e guarentite: i lombardi non possiederanno che la consulta, la quale verrebbe loro tolta dall'emendamento. (Verb.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA rammenta, la Lombardia godere già di altre guarentigie della sua libertà, quali sarebbero l'instituzione della Guardia nazionale, il diritto d'associazione, e la libertà della stampa. (Conc.)

CADORNA osserva che le leggi lombarde in forza del presente articolo, come è proposto dal signor Figini, non rimarrebbero in vigore, che fino alla promulgazione del nuovo Statuto: epperò la Lombardia resterebbe senza leggi fin dopo la convocazione del primo Parlamento. (Verb.)

SIOTTO-PINTOR crede che e l'una e l'altra opinione si possano conciliare, determinando sin d'ora il tempo approssimativo in cui dovrà essere radunato il Parlamento successivo alla Costituente. (Verb.)

GUGLIANETTI, premesso essere suo parere che si debba preferire la versione della Commissione, per conciliare i due partiti, propone tuttavia di sostituire la parola *attivazione* a quella di *promulgazione*.

RAVINA dice che il fissar l'epoca del Parlamento non può convenire che alla Costituente, ed al potere esecutivo non si deve riservare che l'atto materiale di convocarlo. Quanto poi al credere che resti sospesa ogni legge in questo frattempo, ciò è un errore secondo lui, perchè le disposizioni essenziali governative continuano ad agire, e tutte le basi della libertà sono stabilite. (Conc.)

(Posto ai voti l'emendamento del deputato Guglianetti, è rigettato).

MARTINET propone un altro emendamento al 1.° art.:

« La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite sino al tempo da fissarsi dallo Statuto che sarà redatto dalla Costituente. »

(Esso non è appoggiato).

IL PRESIDENTE pone in appresso ai voti l'emendamento Figini

(È rigettato).

Pone infine ai voti l'articolo del progetto medesimo della Commissione

(È adottato).

Aprè quindi la discussione sopra il secondo articolo della Commissione.

RICOTTI chiede al Ministero perchè non si fa in esso menzione alcuna delle provincie Venete.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI risponde che se ne tacque per la semplice ragione ch'esse non domandarono e non stipularono alcuna guarentigia.

RICOTTI dice che se non ne domandarono quelle provincie, è bene che concediamo noi; epperò chiede che esse siano aggiunte.

RAVINA vuole che venga inoltre guarentita ai Lombardi e ai Veneti la libertà personale e la proprietà. (Verb.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ricorda il proclama del Governo provvisorio, in cui non si fa menzione di ciò.

Il presidente di questo governo non proclamava altro che i tre principii in questione, ed il nostro re ne accettava la condizione; del rimanente è cosa naturale che la guarentigia costituzionale sia in vigore per tutto lo Stato.

RAVINA risponde che se il Governo provvisorio di Milano volle andare colla testa nel sacco, ciò non deve togliere alla Camera il diritto di amplificare le sue dimande. (Conc.)

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Io voglio dire che la presidenza lombarda ha avuto tanta fede nel Governo del re, nella lealtà del popolo sardo, per credere che noi conserveremo ai Lombardi, i quali non faranno più che una parte della nostra famiglia, tutte quelle stesse guarentigie che il popolo nostro gode (*Vivi applausi*). (Sten. In.)

BUNICO espone che il Governo di Lombardia ha riconosciuta la sovranità del popolo, il che implica pure per conseguenza il riconoscimento della sua piena libertà. (Conc.)

MOLTI DEPUTATI chiedono la chiusura.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'art. 2.

(È adottato).

(Verb.)

RICOTTI valendosi dell'autorità concessa dal regolamento di poter aggiungere ad un articolo votato un alinea, insiste perchè si specifichi in questo luogo, che gli stessi diritti accordati ai Lombardi s'intendano pure estesi ai Veneti.

BUFFA presenta il seguente alinea:

« Gli stessi diritti guarentiti alle provincie di Lombardia sono estesi a quelle della Venezia appena siano liberate dallo straniero. »

IL PRESIDENTE lo mette ai voti.

(È adottato).

(Conc.)

Viene in seguito la discussione sull'art. 3 della legge.

ALBINI presenta il seguente emendamento:

« Il potere esecutivo sarà esercitato dal re per mezzo dello stesso Ministero che dirige l'amministrazione del rimanente del regno, e che sarà responsabile anche verso i popoli della Lombardia e delle suindicate provincie Venete rappresentate dal Parlamento. »

(Esso non è appoggiato).

BENSO GASPARE ne presenta un altro così concepito:

« Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo dello stesso Ministero che governa li paesi soggetti allo Statuto sardo, e che sarà responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento. »

(Esso è appoggiato, ma posto ai voti, vien rigettato).

VESME propone si tolgano dall'articolo le parole *di un solo* e vi si sostituisca il semplice *segnacaso del*.

(La quale variazione è appoggiata e adottata).

IL PRESIDENTE mette infine ai voti l'art. 3, così emendato.

(È adottato).

Si passa poscia all'art. 4.

VESME propone ch'esso venga rigettato come superfluo, stantechè essendosi già detto nella prima parte della legge che la Lombardia si governerà sotto la dinastia di Savoia, è ora inutile aggiungere che i pubblici atti dovranno intestarsi in nome di Carlo Alberto.

(Questa proposizione non è appoggiata).

IL PRESIDENTE però mette ai voti l'art. 4. (Verb.)

(È approvato).

Legge l'art. 3, ed annunzia che a questo articolo sono proposti parecchi emendamenti o aggiunte dai deputati Braggio e Corsi, Carli, Ravina e Pernigotti (1).

L'emendamento Braggio e Corsi, come quello che più si scosta dall'articolo, ha la priorità. Esso è il seguente:

« Sarà tuttavia abolita la linea doganale esistente tra la Lombardia e gli Stati soggetti allo Statuto sardo, quanto ai prodotti indigeni. »

(È appoggiato).

BRAGGIO ne svolge le ragioni: Signori, egli dice, l'ag-

(1) Veggansi gli emendamenti dei signori Carli e Pernigotti in principio della seduta del giorno successivo.

giunta da me proposta non è che la naturale conseguenza della fusione che noi proclamammo con unanimi voti. Ripugna a noi tutti, ed alle provincie specialmente, l'idea di unione coll'esistenza di una linea doganale per i prodotti indigeni. La Commissione stessa riconosce che un'odiosa linea doganale ci separa, che pesa sui comuni prodotti un enorme dazio, ch'è desiderio pur comune che ogni traccia di queste separazioni scompaia interamente. Or dunque, perchè, fra tanti cangiamenti ch'essa non esitò di apportare alla legge che stiamo esaminando, non pensò d'introdurre il cangiamento più necessario, quello ch'essa riconosce cotanto desiderato?

Verrà forse la Commissione a dirci che tale rimozione della linea doganale spetterà poi al potere legislativo ch'essa propone di creare per quelle provincie?

Ma, ragionando anche su tale base, diremo che il motivo per cui essa crede che la Camera possa dar vita ad un potere legislativo per le provincie lombarde, si fu solo per quelle future contingenze straordinarie per le quali si potessero richiedere pronti e straordinari provvedimenti. Ma l'abolizione dell'attuale dogana può forse classificarsi in quelle future contingenze? Questa è una necessità presente, e non si tratta di provvedimento straordinario. Si tratta di una eccezione che dobbiamo fare attualmente, cioè nel mentre che coll'art. 5 del progetto della Commissione si mantengono in vigore le leggi ed i regolamenti attuali, si può dichiarare che non verrà mantenuto l'enorme dazio sui prodotti comuni dell'in oggi comune Stato. Non credo possibile che si possa, senza accumulare sofismi su sofismi, sostenere che non spetti a noi a prendere un tale provvedimento. L'esempio di quanto facemmo cogli Stati di Piacenza deve bastare a convincere chiunque.

Noi abbracciammo quell'abolizione che metteva nell'avvilimento il prezzo delle nostre granaglie, senza osservazione alcuna, anzi collo zelo con cui si adempie ad un dovere. Così sarà dei lombardi. Così sarà pure del nostro Governo, il quale dopo le tante cure che già per il passato si prese per giungere a tale intento, ben sapendo essere questa una questione vitale per il nostro Stato, dopo le missioni straordinarie, le incominciate trattative, non vorrà al certo, in oggi, che col voto della Camera il puote, non vorrà desistere da un così lodevole desiderio, e vorrà certamente unirsi al desiderio nostro per dimostrare a tutto lo Stato che l'unione che cotanto desiderammo, è feconda di buoni risultamenti, ed i fratelli lombardi non avranno che a far plauso ad una misura ch'era ed è nel voto di tutti. (Gazz. P., Op. e Risorg.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Signori, da quando si trattò in questa Camera la questione dell'abolizione delle linee di dogana esistenti fra gli Stati Sardi e la Lombardia, io dissi che questa questione non era così semplice come a prima giunta poteva comparire; e di fatti, conviene ritenere una circostanza ch'è grave, ed è questa, che la navigazione del Lago Maggiore è libera in virtù dei trattati. Io credo che questi trattati non sieno di ostacolo a che le potenze limitrofe possano concertare fra loro disposizioni per cui questa navigazione rimanga soggetta a tali cautele che tendano a frenare il contrabbando possibile a danno dell'uno e dell'altro Stato. Ma convien ritenere che il Ticino il quale ha sbocco nel Lago Maggiore, è ugualmente libero come il Lago Maggiore, cosicchè si può discendere e risalire il Ticino senza essere muniti di recapito doganale, e così conseguentemente senza andare soggetti a soggezione alcuna. Che cosa avverrà quando le linee saranno tolte da una parte e dall'altra? Avverrà che le mercanzie dirette in transito pel Lago Maggiore, quando una volta saranno entrate nelle acque del Lago, si potranno con-

durre nel Ticino, e resterà così attivato un contrabbando che non sarà possibile d'impedire. Quindi, prima di togliere le linee di dogana fra i due Stati, conviene regolare le cautele necessarie per cui le barche cariche di mercanzia che vorranno scendere e risalire il Ticino, sieno muniti di certificati di dogana, se ne vincoli il ritorno e consti che le mercanzie hanno avuto il corso stato loro assegnato. Io desidero di tutto cuore nell'interesse stesso delle finanze che le linee di dogana sieno tolte, poichè io ben veggio che nello stato attuale delle cose è impossibile custodire efficacemente una linea tanto da una parte quanto dall'altra. Troverei poi veramente assurdo che lo stesso Governo, le stesse autorità, da una parte custodissero una linea per impedire l'ingresso, e dall'altra per impedire la sortita. Conseguentemente, questa cosa va determinata.

Io non credo che noi dobbiamo occuparci adesso di questa questione, ed avviso che si debba rimandare dopo la discussione dell'art. 6; perchè, o si ammetterà che vi sia una consulta la quale possa concorrere al mutamento delle leggi attuali della Lombardia, ed allora si avrà modo di sistemare la cosa; o non si ammette la consulta, ed allora converrà che il Governo provvisorio lombardo faccia fin d'ora una legge per cui, tolta questa linea, vengano pure tolte le difficoltà che incontrano i prodotti del suolo piemontese nella loro introduzione in Lombardia.

Io proporrei adunque che, sospesa la discussione su questo articolo e sugli emendamenti a questo articolo, debbasi discutere l'articolo seguente, in cui si vedrà se vi sarà modo di togliere la linea di dogana col concorso del Governo provvisorio della Lombardia. (Sten. In.)

BRAGGIO e CORSI consentendo, la Camera determina di sospendere la discussione sul loro emendamento sin dopo alla votazione dell'art. 6.

SINEO presenta un altro emendamento così concepito:

« Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello straniero. »

(Esso è appoggiato, e, posto quindi ai voti, è adottato).

RAVINA vi propone la seguente aggiunta:

« Ben inteso, la libertà individuale e la proprietà saranno inviolabili. »

(È appoggiata).

ARNULFO osserva che l'aggiunta è superflua in quanto che quei diritti siano già ai lombardi guarentiti. (Verb.)

BUNICO dichiara non potersi dalla Camera ammettere che questi principii d'ogni vita civile abbiano bisogno di venir dichiarati, ed insiste con energia per la questione pregiudiziale.

(La Camera adotta alla quasi unanimità la proposizione Bunico).

IL PRESIDENTE interpella la Camera per conoscere se essa voglia, stante l'ora tarda, rimandare la discussione a domani.

LANZA ripetendo ciò che disse al cominciare della seduta, circa all'urgenza della presente legge, invita i deputati a volersi raccogliere nuovamente alle otto di sera per continuar la discussione.

(La Camera adotta, e la seduta è sospesa). (Verb., e Conc.)

RIPRESA DELLA SEDUTA ALLA SERA E SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE D' UNIONE DELLA LOMBARDIA, ECC., ECC.

IL PRESIDENTE apre la seduta alle 8 1/2 pom. ricordando alla Camera che essendosi adottato l'emendamento

Sineo, senza però volere con questo pregiudicare agli altri emendamenti pei quali si credette di dovere sospendere la discussione sin dopo l'approvazione dell'art. 6, l'art. 5 veniva implicitamente adottato.

Si passa per conseguenza all'art. 6; sono presentati a questo articolo due emendamenti:

Il primo è del deputato Figini, così concepito:

« Il Governo del Re sotto la responsabilità del Ministero potrà con decreti reali far nuove leggi, abrogare le esistenti, e dare quelle disposizioni legislative che fossero necessarie e convenienti, massime per ordinare leve straordinarie di soldati ed imporre e riscuotere straordinarie contribuzioni, come pure per togliere o modificare le esistenti linee daziarie, ed ogni altro oggetto d'urgenza, consultando però previamente, rispetto alle provincie di Lombardia, i membri del Governo provvisorio della medesima formanti un consiglio consultivo straordinario; ed in quanto alle quattro provincie Venete, un altro simile consiglio straordinario composto di 2 delegati di ciascuna provincia, assumendo di questi rispettivi consigli il preavviso, e giovandosi delle loro particolari cognizioni. »

Il secondo è del deputato Demarchi, formulato ne' seguenti termini:

« Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia, ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria, composta di due delegati per ciascuna provincia.

« Le stesse consulte saranno chiamate ad emettere il loro avviso per la formazione di nuove leggi per l'abrogazione e modificazione delle esistenti relativamente ai paesi che rappresentano. »

Quello del deputato Figini ha la priorità, perchè più si scosta dal progetto della Commissione. *(Verb.)*

FIGINI sviluppa il suo emendamento e dice:

« Noi siamo potere legislativo non costitutivo, quindi non possiamo costituire altri poteri. » Egli vuole l'unione al pari di ogni altro; per questa ha sofferto 28 anni ed invano; ed ora che sta per effettuarsi il suo desiderio non la vuole che con mezzi onesti, non contrari alla propria coscienza *(Applausi)*.

(L'emendamento è appoggiato).

(Op.)

(Verb.)

PESCATORE. Nel progetto presentato dalla Commissione per la Lombardia e per le provincie Venete, il potere legislativo sarebbe interinalmente esercitato dal Re e da una consulta lombarda secondo il sistema proposto dal signor Figini ed anche secondo il sistema proposto dal signor deputato Demarchi; il potere legislativo sarebbe esercitato dal Ministero, sentito solo l'avviso della consulta Lombarda. Mi propongo di esaminare il metodo di questi due sistemi.

Molte contingenze avverranno d'interesse comune a cui si dovrà provvedere legislativamente anche nella sola Lombardia e nelle provincie venete; mi basterà esaminare tre oggetti; i trattati politici, la legge sulla linea doganale; e la legge per la leva dei soldati, e contribuzioni straordinarie che i casi della guerra richiederanno. Lungi da noi il pensiero che vengano trattati si faccia prima che il nemico sia scacciato oltre le Alpi, che natura pose a schermo fra noi e la tedesca rabbia. Ma nello stesso protocollo si provvede per il caso di trattati politici e di commercio; forse occorreranno questi trattati quando il nemico sarà scacciato al di là delle Alpi.

Domando io se questi trattati politici non riguardano l'interesse indivisibile di tutto il regno dell'Alta Italia nell'ora proposto sistema dalla Commissione. La consulta lombarda deci-

derà legislativamente, e avrà esclusivamente il potere legislativo per accettare o rigettare o modificare codesti trattati. Abbiamo quest'oggi sentito il ministro di finanze il quale ci dimostrava non potersi per ora sopprimere immediatamente la linea doganale che esiste interna nel regno; solo doversi concertare a questo riguardo disposizioni, cautele ecc., cioè provvedere, secondo il sistema della Commissione, colla consulta Lombarda; ma di nuovo domando se le leggi concernenti la linea doganale siano sì o no leggi di tutto il regno, se interessano solo la Lombardia, oppure se non interessano più il Piemonte che la Lombardia.

Occorrono leggi per leve straordinarie, per straordinarie contribuzioni anche imposte sulle sole provincie lombarde, in compenso di quelle leve, di quelle contribuzioni straordinarie a cui il Piemonte soggiace e forse soggiacerà ancora per l'avvenire; queste leggi sono leggi del regno. Ora a queste leggi provvede nel sistema della Commissione esclusivamente la consulta Lombarda? La consulta Lombarda esercita dunque il potere legislativo sopra l'interesse di tutto il regno Italico novellamente sorto? Ecco il sistema cui si oppongono gli emendamenti Figini e Demarchi. Essi preferiscono un potere ministeriale; vogliono che mentre si convocherà l'assemblea costituente, il solo Ministero possa fare tutte le leggi straordinarie che stimerà, che i casi della guerra renderanno necessarie per la Lombardia e per le provincie Venete. Volendo esaminare cotesti emendamenti io farò primieramente notare alla Camera che anche presso di noi il Ministero, quando siederà la costituente, eserciterà necessariamente una dittatura; il Parlamento non potrà conservarsi durante la costituente, sarebbe Parlamento ordinario e non potrà conservarsi; sarebbe un esempio affatto nuovo nella storia di due assemblee contemporanee in un solo e medesimo Stato. Voglio sperare che non sia sciolto; sarà soltanto prorogato, ma primieramente forse una circostanza di fatto si opporrà a che venga nei casi di urgenza riconvocata la Camera, perchè i membri di essa saranno in parte membri della costituente. Osservo però inoltre che nei casi di urgenza, l'urgenza stessa è inconciliabile cogli indugi della convocazione della Camera. D'altronde non sarà mai prudente nè sarà mai politico anche per solo oggetto particolare, convocare un'assemblea sovrana, mentre siede un'altra assemblea sovrana legislatrice costituente. Io ritengo che mentre siederà la costituente non potrà convocarsi il Parlamento ordinario; cesserà dunque la guarentigia costituzionale straordinaria, cesserà perchè siede una Costituente.

Nei casi ordinari secondo lo stato attuale abbiano una guarentigia nel Ministero responsabile, ma quando il Ministero non vuole assumersi una responsabilità, convoca il Parlamento; dopo la costituente noi saremo in una situazione straordinaria; dunque il Ministero eserciterà un potere dittatorio verso di noi; nel sistema degli emendamenti Figini e Demarchi eserciterà un potere dittatorio nella Lombardia e nelle provincie Venete.

Esaminiamo cotesto sistema che io già dichiaro di preferire al sistema della Commissione; preferisco un potere dittatorio qualunque al potere dittatorio di una consulta Lombarda. Avrà il Ministero il coraggio e la forza per provvedere a tutte le contingenze straordinarie? Io credo che non avrà nè l'uno nè l'altra; ricorrerà anzi, credo, all'assemblea stessa costituente, vi ricorrerà per istinto. Dunque l'assemblea costituente possiederà quel potere legislativo che pure la Camera le vuole interdire.

Quest'idea, queste considerazioni mi conducevano già a proporre alla Camera un altro sistema: gli Stati Sardi antichi, la Lombardia, le provincie Venete formano un regno solo; la

Camera fa particolarmente, necessariamente gl'interessi dell'una e dell'altra provincia che sono interessi del regno come sono interessi del regno le leve straordinarie, le contribuzioni, quantunque imposte per legge, quantunque imposte per ragione di giustizia su queste o su quelle provincie; sono leggi del regno le leggi sulla linea doganale, sono interessi del regno tutti quegli interessi che occorrono.

Dunque non una consulta Lombarda, come neanche una consulta Subalpina, ma una consulta comune; questo è il suggerimento della ragione, dell'equità, della politica. Quella è l'obbiezione, e notiamo che cotesta consulta comune impedisce la dittatura del Ministero, e fa sì che la costituente non si trasformi in convenzione nazionale, giacchè a fronte del solo Ministero che ne verrà, come la stessa Commissione ne lo confessa, non vorrà assumere da solo una sì grave responsabilità; a fronte del solo Ministero la costituente sarà convenzione, la costituente eserciterà i pieni poteri sociali; dico che una consulta comune provvede con ragione e giustizia agl'interessi comuni, ed impedisce che la costituente usurpi un potere legislativo ed il potere governativo. Quali sono le obbiezioni che si oppongono a questo sistema? Mi si dice che noi possiamo rinunciare alla guarentigia costituzionale; ma le guarentigie costituzionali, come osservo, cessano di fatto dal principio della costituente (*interruzioni diverse*).

Voci. È già deciso.

PESCATORE. Ci si dice: che lo Statuto non ci permette d'investire la consulta del potere consultivo, e questo lo disse il deputato Figini nel ragionamento che abbiamo distribuito; si dice ancora che lo Statuto non ci permetterebbe d'investire una consulta comune del potere legislativo. Io domando se lo Statuto ci permette di convocare una costituente che fondi una nuova Monarchia costituente. Io osservo che lo Statuto è legge interna; che ora il popolo sorge a trattare con altri popoli; che in questa contrattazione non è vincolato da nessuna legge interna; che gode di una libertà pari a quella del popolo con cui viene a contrattazione, senza della quale libertà non avrebbe potuto stabilire verun patto di unione. Io osservo che queste contingenze non sono prevedute dallo Statuto, e che come possiamo convocare una costituente ch'è contraria allo Statuto, così possiamo anche investire una consulta comune, quando così lo esigano le circostanze, del potere legislativo.

Io dunque voto contro la consulta Lombarda, voto di preferenza per il potere dittatorio del Ministero tanto per il Piemonte che per la Lombardia e le provincie Venete; e desidererei che venisse soprattutto proposta una consulta comune, escludendo la dittatura del Ministero, approvando la dittatura del potere costituente. (*Sten. In.*)

MOLTI DEPUTATI. All'ordine del giorno. Questo emendamento è già stato rigettato nella seduta d'oggi.

PESCATORE insiste, malgrado le opposizioni della Camera, e conchiude che vota contro l'emendamento della Commissione, contro la consulta lombarda, ed in favore della consulta comune (*Rumori*). (*Conc.*)

GUGLIANETTI soggiunge che, adottando l'emendamento Figini, noi adotteremo una dittatura, un arbitrio assoluto nel Ministero, che nè vogliamo, nè possiamo imporre ai popoli Lombardo-Veneti, i quali si congiunsero con noi per avere libertà e guarentigie, e nel protocollo che serve di base alla legge se le stipularono espressamente.

SOTTO-PINTOR fa in proposito un dilemma: o noi crediamo coll'accettazione dell'unione di avere acquistato un potere legislativo, e la consulta è superflua; o veramente non crediamo d'averlo acquistato, e altro mezzo non c'è di acqui-

starlo che il Governo provvisorio, e quindi ci sarà bisogno della consulta.

RATTAZZI relatore osserva che tutti gli emendamenti poggiano sulla supposizione che colla votazione dei Lombardi si compia l'unione dei due paesi; donde ricavasi che da noi si possa far leggi senza bisogno di alcuna consulta: il che non è. Imperocchè la votazione lombarda è sostanzialmente vincolata e subordinata ad una condizione sospensiva, la quale fa sì che finattanto che la Costituente non avrà stabilito le basi della nuova Monarchia, l'unione non possa dirsi compiuta, e in conseguenza che non si possa da noi esercitare giurisdizione in Lombardia. Però insiste perchè si mantenga intatto il progetto della Commissione ch'è pur quello del Ministero; dal quale non vede d'altronde discendere tutti gl'inconvenienti e tutti i pericoli temuti dal Pescatore e da altri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO espone alla Camera le ragioni per cui fra il Governo nostro e i delegati Lombardi si stipulò la costituzione di una consulta. La Lombardia intese particolarmente a premunirsi contro ogni trattato di pace che potesse essere proposto a noi durante la guerra contro l'Austria; e se ben ricorda la Camera, appunto in quei giorni in cui si discutevano tra i due Governi le convenzioni del protocollo, correva voce che fossero dal gabinetto di Vienna fatte al Re nostro proposte di accomodamento. Nè oltracciò fra i delegati e il Governo nostro si tralasciò di prevedere che nel lungo intervallo a decorrere fino alla convocazione di un Parlamento comune, verrebbe certamente la necessità di promulgare qualche legge. In Lombardia potere propriamente legislativo non esiste; chè il Governo provvisorio è piuttosto esecutivo, e vicino d'altronde a scadere da' suoi poteri. Era pertanto indispensabile costituirne uno qualunque che intervenisse ai trattati, occorrendo, e a formare le leggi. Incombe per conseguenza al Ministero di mantenere intatto l'articolo come fu proposto nel primitivo progetto: e solamente si può accordare che, se vuolsi, si aggiungano altre persone a far più numerosa la consulta. (*Verb.*)

RICOTTI. Alle parole del signor relatore della Commissione una sola parola oppongo: questa parola sta nella votazione lombarda. Dappoichè la nazione subalpina condotta dal suo Re, si era versata sovra i campi lombardi incontro alla rabbia straniera; dappoichè il sangue di lei aveva inaugurato la sacra guerra della indipendenza italiana, i Lombardi votarono l'immediata fusione col Piemonte, semprechè si convocasse una Costituente sulla base del suffragio universale. Ebbene! noi abbiamo annuito al desiderio loro: l'Assemblea Costituente venne quasi all'unanimità decretata in questo recinto. Ma l'immediata fusione frattanto è essa operata? Mi addolora il dirlo: no. Il voto dei Lombardi, che intendevano di venir tosto a parte delle nostre libertà, della nostra esistenza, fu male interpretato. Tra essi e noi s'innalzò e s'innalza un potere, di cui certo io ammirai il nobile disinteresse e l'attività e l'eroismo nelle famose cinque giornate, ma che io non posso credere che oggidì sia o debba essere la sincera e perfetta espressione dei voti del paese.

Una via c'era per condurre la Lombardia all'immediata fusione, epperò ad immediata e franca libertà. Questa via era quella tenuta da Piacenza, da Parma, da Modena. Se in quest'aula si fossero raccolti provvisoriamente deputati lombardi per discutere e stabilire le basi della Costituente e tutte le altre bisogne insino alla convocazione di questa, non d'un solo giorno sarebbe stata scemata la libertà loro. Non voglio qui ricercare le cagioni, che fecero rigettare questa soluzione, la più naturale ed equa e conveniente pei fatti stessi. Ora, mi pesa il confessarlo: di modo sono state condotte coteste trat-

tative, che, volere o no, la nobile nazione Lombarda sarà stretta, per giungere alla Costituente, di passare sotto le forche caudine d'una podestà più o meno dittatoria.

Deploro il fatto, deploro che questo fatto impedisca appunto l'unione tale quale fu votata dai Lombardi, tale quale è bramata da noi.

Noi infatti, se spandiamo a rivi il sangue, se immoliamo tutti noi stessi sui campi bagnati dall'Adige e dal Mincio, è nella viva brama di abbracciare liberi i Lombardi, e affratellarli alle nostre sorti, ed invitarli ad assidersi con noi a questo incantevole banchetto di libertà. Eppure! questo voto loro, questo bisogno d'Italia non può venire ora soddisfatto! Tra loro e noi s'innalza una linea doganale; s'innalza una Consulta, s'innalza un reggimento diverso. A questi patti unione vera non ci è. Comunanza di affetti e d'interessi, comunanza di governo, non barriere politiche, non barriere doganali, ecco i segni d'una fusione, quale vogliono i Lombardi, quale vogliamo noi: a queste condizioni io intendo le fusioni.

Ora io vedo che la Consulta, che ci vien chiesta, è una barriera di più tra noi e la Lombardia, è un impedimento aggiunto alla perfetta fusione. Ci vien detto che, se essa venisse tolta, la Lombardia resterebbe in peggior condizione del Piemonte. Rispondo: Fra poche settimane, e forse fra pochi dì in conseguenza della legge stessa che siamo per sancire, questo Parlamento verrà sciolto, e allora in Piemonte non saranno altri poteri che un Ministero e il Re, nè più nè meno di quelli che sarebbero in Lombardia, quando ne venisse tolta la Consulta. I poteri adunque di questa non sarebbero aggiunta di libertà, ma ostacolo ad essa. Io voterò adunque per tutti quegli emendamenti che tendono a vera e franca fusione, sia collo stabilire una Consulta unica per noi e pei Lombardi, sia collo scemare le attribuzioni della Consulta eccezionale per la Lombardia.

Ma qui io non posso che lamentare altamente il modo con cui furono condotte queste cose. Il Piemonte si è messo colla più nobile abnegazione alla testa della italiana nazionalità. Era ben naturale, che dovunque la sua forza morale fosse in proporzione colle forze sue militari, e colla sua importanza politica. Ebbene, la nostra diplomazia io la vedo battuta a Napoli, a Roma, in Svizzera. Tacerò di Venezia, perchè avrei ad usare parole troppo gravi. Taccio anche di tutto il procedere usato nei nostri rapporti colla Lombardia: ma non posso tacere che questo ci ha condotti a un punto, in cui qualunque partito da noi si abbracci non può non recare gravi inconvenienti.

Non credo alcuno degli emendamenti proposti atto a evitarli. Voterò a mano a mano per quelli che scemino meglio e più presto le disuguaglianze tra noi e quella nobile popolazione, che ci è consorella per origine, ed ora lo è molto più per comunanza di pene e di sacrifici.

RATTAZZI relatore soggiunge che la comunione di interessi legislativi e amministrativi è ben altra cosa che unione di popolo a popolo, mentre questa vuol farsi con modi suoi propri. Adduce l'esempio della Svizzera.

Quanto poi alla cessazione del potere legislativo in Lombardia, protesta non poterla ammettere, finchè non sia ordinato il nuovo Stato che emanerà dalla Costituente, e non sia sanzionata ogni convenzione. Allora soltanto si potrà dire il Governo provvisorio trasfuso in quello del Re. Cessato il Parlamento, esistere lo Statuto.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle bellissime e calorose esposizioni dell'oratore io non ripeterò che brevi, tranquille parole.

Io domando in nome del Ministero che la Camera si spieghi e lealmente sul senso nel quale intende l'unione nostra colla Lombardia;

Se la attenzione che prestai al discorso del preopinante non falla, io udii da lui che si dovea considerarla sino alla Costituente come una provincia retta da istituzioni diverse, non di Stato diverso, e udii persino, ma forse in questa parte temo di andar errato, e che la memoria mi tradisca, ed udii persino, dico, mettere in dubbio che sino alla Costituente il Re nostro non fosse signore della Lombardia dietro il voto dei Lombardi.

Se questo è vero, io domando in nome del gabinetto alla Camera che si spieghi, perchè noi non intendiamo più la parola della legge del 12 maggio pronunciata in Lombardia, e dietro la formola dell'unione (almeno io lo dichiaro in ora, chè non venne discussa che oggi), non abbiamo creduto che al voto di unirsi, d'immedesimarsi con noi, ed a questi patti noi ci immedesimavamo con essi, noi abbiamo creduto che, salva la differenza di governo nelle forme amministrative, la sovranità (e quando dico sovranità intendo in parlamentare principio, ministero responsabile) fosse comune; il Parlamento, lo dico anche nel mio modo di pensare, avrebbe dovuto accogliere nel suo seno i deputati della Lombardia, perchè la formola fosse ben assoluta, e non intricata qual si presenta (*Applausi, interruzione*).

Parlerò schiettamente perchè la nazione è necessario che lo sappia, e se ci sarà comunanza di armi, di finanze, di riputazione e formi vari Stati, come la confederazione Svizzera, allora faremo le nostre riserve; domando che si formoli chiaramente come s'intenda l'unione; se assoluta nel principio della sovranità, allora sta a noi Parlamento e Governo d'intenderci secondo gl'interessi dei Lombardi, e sta a noi, perchè vogliamo governare secondo l'interesse comune; domando poi se secondo il relatore della Commissione siano due Stati: allora, torno a ripetere, faremo le nostre riserve, allora, dico, il Governo del Re non può assumere questa responsabilità, di impiegare armi, finanze, riputazione per uno Stato il quale dubitasse di unirsi con noi, e lo dichiaro altamente, questa è una questione di gabinetto (*Applausi*). (*Risorg., Op.*)

RATTAZZI relatore. Questa comunione d'istituzioni legislative ed amministrative vi sarà, quando vi sarà lo Statuto; ma noi non possiamo estendere alla Lombardia le nostre istituzioni contro cui sta il voto dei Lombardi. Questa è la fede, il patto ch'esiste fra noi, fra popolo e popolo, e che noi dobbiamo fedelmente serbare (*Applausi*). (*Conc.*)

FARINA P. domanda quindi al Ministero se la convenzione contenuta nel protocollo e riportata all'articolo 6 del protocollo, fu veramente intesa tra lui e i delegati Lombardi.

(*Verb.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA osserva una sola essere stata la condizione imposta dai Lombardi alla loro unione; quattro i patti, abbondantemente, ma volenterosamente da noi ammessi. Noi desideriamo che il popolo Lombardo abbia tutto quello che abbiamo promesso e ch'egli ha domandato. Non riconosce carattere autentico alla dichiarazione dei deputati Lombardi distribuita nella Camera, non comunicata al Ministero. Domanda ov'è riposta la sovranità dopo accettata l'unione. (*Conc.*)

FARINA P. replica che, vera essendo la convenzione quale è riferita all'articolo 6 del protocollo, riesce indispensabile provvedere al potere legislativo in Lombardia.

RATTAZZI relatore soggiunge doversi distinguere tra il diritto e l'esercizio della sovranità. (*Verb.*)

Molte voci. Bene, bene! (*Rumori diversi*) (*Conc. e Cost. Sub.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E noi stiamo appunto per assumerne l'esercizio, e come ministri responsabili non sarà meraviglia se cerchiamo di sapere a che attenerci. (Verb.)

BUFFA chiede alla sua volta al ministro degli interni, perchè nel protocollo non siasi fatto cenno di potere legislativo da costituirsi frattanto in Lombardia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO risponde che se ne tacque, perchè non se ne vide l'assoluta necessità. Se poi nel progetto il Ministero credette di dover proporre una Consulta, lo ha fatto per avere, a dir così, sotto mano un pronto e sicuro mezzo di azione governativa in ogni probabile contingenza. E si ritenga che potere legislativo propriamente detto in Lombardia più non esiste.

BUFFA. Ma come mai poté il Ministero indursi a credere che i Lombardi, i quali votarono la Costituente per non voler accettare il nostro Statuto, possano ora star senza alcun potere legislativo? (Verb. e Risorg.)

FERRARIS nota la parola del voto lombardo, per cui è manifesto che l'unione fu fatta per attivar la guerra contro lo straniero; che il Governo provvisorio, il dì 12 maggio, aveva il pensiero che questa unione si fosse fatta per modo che l'uno e l'altro popolo fossero subito governati dalle stesse leggi, per poter attivare questa guerra. Nuove cause insorsero note a tutti: che la necessità di unità di un imperio fu la cagione prima dell'unione immediata; che per levata d'uomini e per contribuzioni doveva il Governo poter provvedere. (Conc.)

Prende poi ad esame l'articolo com'è proposto dalla Commissione, e l'emendamento del deputato Figini. Il primo ha l'inconveniente di assoggettare a due padroni il potere esecutivo, la Consulta e la propria responsabilità, mentre appunto avrà maggior bisogno di libertà è d'azione; il secondo ha poi quello di conferire un potere straordinario al Ministero, cui non sarà bastevole ritegno la responsabilità. Non vedendo via per uscire dalle inestricabili difficoltà, egli s'accosta al minore inconveniente, e vota per l'ultimo. (Verb. e Risorg.)

STARA difende la necessità di conservare in Lombardia qualche potere legislativo, necessità riconosciuta dallo stesso Ministero, e dimostra quindi com'esso non offenda menomamente i principii costituzionali di cui taluno si manifesta soverchiamente geloso.

GALVAGNO vota invece per l'emendamento Figini, e in difetto pel primo progetto presentato dal Ministero, perchè l'uno e l'altro conformi al voto del popolo lombardo; e viene poscia a provare a coloro che propugnarono il contrario, che dopo accettata l'unione, i poteri del Governo provvisorio cessano, e che la Lombardia dovrà governarsi colla legge che ora si sta discutendo.

RATTAZZI relatore risponde che, quand'anche ciò fosse, sarà solamente per volontà del Governo provvisorio, al quale piacque di trasmettere i suoi poteri, per mezzo della convenzione contenuta nel protocollo, al nostro Governo. Ma questa considerazione non è da tanto da trattenerci di costituire in Lombardia una Consulta, che, di concerto col Ministero, provveda alle future contingenze. (Verb. e Risorg.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA non guarda il protocollo per un trattato, lo dichiara solo un'intelligenza presa coi deputati Lombardi come una norma, e protesta che il Ministero nol guarderà mai come un trattato od una convenzione.

RATTAZZI relatore dice: se non sarà trattato sarà una convenzione, e legge il tenore con cui fu compilato, notando come si parli di trattare e di convenire.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, a queste

parole del preopinante, protesta che il re nostro ha i suoi poteri di sovranità dal solo popolo lombardo, non già dai governi provvisorii di Lombardia.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Figini.

(È respinto da una grande maggioranza).

Pone ai voti l'emendamento Demarchi.

(Conc.)

(Esso è appoggiato e poscia rigettato).

Legge quindi un nuovo emendamento del deputato Vesme così concepito:

« Il Governo del re non potrà concludere trattati politici o di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia e di altri membri in numero eguale da aggiungersi al medesimo; ed in quanto alle quattro provincie Venete sopraindicate, con una Consulta straordinaria composta di quattro delegati per ciascheduna provincia. » (Verb.)

VESME sviluppa il suo ammendamento nei seguenti termini:

Nell'appoggiare il mio emendamento non sosterrò ciò che pur tengo per certissimo, l'unione voluta dai Lombardi dover essere immediata, non solo di diritto ma anche di fatto; risponderò soltanto ad alcuni degli argomenti opposti dal relatore della Commissione.

Diceva il dep. Rattazzi apparire che il voto per l'immediata fusione doveva intendersi sospensivo, poichè al medesimo si opponeva semplicemente la dilazione del voto. Ma questo argomento prova anzi contro il medesimo, come appare da un atto del Governo provvisorio, col quale sprezza i motivi di tale formola. Pochi giorni dopo quel tumulto che precesse la chiusura dei registri, il Governo provvisorio si credette in dovere di scolarsi dinanzi a quella minoranza della popolazione che bramava la repubblica (*Rumori*).

Disse adunque il Governo provvisorio ch'egli aveva anzi usato parzialità verso i medesimi, poichè da una parte aveva posto semplicemente la dilazione del voto, e dall'altra, sotto nome della sospensione, venivano a raccogliersi in uno, non solo quelli che bramavano la repubblica, ma quelli ancora che, per qualunque cagione, credevano doversi differire l'unione.

Distinse inoltre il relatore tra il potere sia legislativo, sia esecutivo di diritto e di fatto, negando non solo che mediante l'atto di unione fosse passato al Governo nostro il potere legislativo di diritto, ma perfino l'esecutivo, il quale disse passato soltanto in forza della convenzione posteriore.

Veramente non so comprendere come possano essere due poteri legislativi, uno di diritto e l'altro di fatto. Il potere legislativo è uno per sua natura, e indivisibile dalla sovranità. Il potere esecutivo poi . . . (grida: *alla quistione! alla quistione!*)

Omettendo adunque di parlare di molti punti che pur sarebbero intimamente annessi colla quistione, come quello della Consulta unita, che certo preferirei ad una semplice Consulta lombarda, noterò esservi gravi ragioni per modificare la Consulta quale si vuole composta dai soli membri del Governo provvisorio. Con somma cura, dal 22 marzo a questa parte, ho letto tutti gli atti emanati da quel Governo, e credo poter dire che assolutamente non corrispondono al bisogno . . . (*Tumulto, interruzione.* Grida: *All'ordine*).

BIANCHI. La Camera non dee tollerare che sieno biasimati gli atti di un Governo amico. — *All'ordine l'oratore!*

VESME, seguitando il tumulto: spero che la Camera non vorrà macchiarsi a segno d'impedire ai suoi membri la libertà della parola.

LANZA. La Camera temerebbe anzi di essere macchiata più oltre ascoltando tali parole (*Oh! oh! voci di riprovazione, agitazione*).

RICOTTI (*con voce allissima*). La Camera sarà macchiata quando si tolga la libertà della discussione.

GAZZERA. Come mai si può chiamare all'ordine l'oratore che non ha ancor detto nulla?

CAVOUR. Si può criticare il proprio Governo; ora come non sarà lecito di criticare un Governo straniero qualunque?

RAVINA. Confesso che in tutti i Parlamenti, chi ha ottenuta la parola, ha diritto che gli sia mantenuta; ma, ove trasmodi, il presidente ha diritto di chiamarlo all'ordine.

IL PRESIDENTE. Procuri di contenersi nella quistione.

VESME. Non solo mi terrò nella quistione, ma anche nei termini; mi adoprerò di non mancare in modo alcuno al rispetto dovuto alla Camera. Dico adunque che il Governo provvisorio sorgeva in Milano in tempi difficilissimi, in paese dove mai era esistito Governo, e quella parte (che pur ve n'era) si trovava in mani straniere. Per quanto grande adunque si voglia supporre l'onestà e l'utilità dei membri del Governo provvisorio, è chiaro che dessi, nuovi agli affari, in quelle difficili circostanze, si trovarono assai minori del peso che avevano a sopportare (*bisbiglio*). Innumerabili sono gli atti di quel Governo, che all'occasione comproverebbero la verità della mia asserzione, ne citerò soltanto uno recentissimo, col quale s'instituiva un'azienda di guerra. . . . (*rumore ed interruzione*). Qualunque siano le ragioni, è indubitato, e non giova celarlo, il Governo provvisorio più non gode della fiducia universale (*rumori*), principalmente nelle provincie. Oltre ciò, il piccolo numero fa sì, che più facilmente si possa convertire in un comitato, il quale arbitrariamente, e nell'interesse di pochi, disponga delle cose dello Stato. A questo si rimedia coll'aggiunta di una proposta di nuovi membri alla Consulta. La differenza poi tra le due parti del mio emendamento è fondata nella convenzione. In riguardo a questa, pei trattati politici e di commercio, conservai la formola del protocollo, e lasciai che la Consulta avesse voce deliberativa; per gli altri atti, non volli darla che consultiva. Mi si oppone ch'è questo un lasciare troppo arbitrio al Ministero; ma a questo rispondo che, poichè i fatti impedirono che i Lombardi mandassero i loro deputati a questa Camera, dall'arbitrio non possiamo fuggire; ed arbitrio per arbitrio, amerò sempre meglio quello di un Ministero ch'è responsabile, e ch'è composto delle persone che maggiormente godono della fiducia della nazione; poichè se un Ministero perde questa fiducia, cade necessariamente: sempre preferirò quest'arbitrio a quello di una Consulta, composta di persone che presentano minore garanzia per se medesime e che per il modo di loro scelta, sono inamovibili, e soprattutto che non sono risponsali.

(L'emendamento Vesme, posto ai voti, non è accettato).

IL MINISTRO DELLE FINANZE ne presenta un altro formulato nei seguenti termini:

Togliere nell'art. 6 del progetto le parole: *nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti*; ed aggiungere le seguenti parole in fine dello stesso articolo:

« Il Governo del re non potrà del pari far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi colla sovra indicata Consulta, accresciuta di due membri per ogni provincia, tanto di Lombardia che di Venezia. »

(Esso è appoggiato).

(*Verb. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE gli dà la parola per svolgerlo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Il Governo provvisorio attuale di Lombardia è composto di quindici membri, sette

sono della città di Milano, otto sono della Lombardia. Fra questi quindici membri del Governo provvisorio, vi ha quasi certezza che una parte tornerà ad entrare negli affari al momento che l'unione sarà fatta, cosicchè vestirà un carattere diverso da quello che avrebbe come membro della Consulta; oltre a ciò, i membri del Governo provvisorio non sono immortali, possono ancora aver bisogno d'assentarsi, cosicchè potrebbe venire il caso che la Consulta, composta unicamente di membri del Governo provvisorio, si riducesse a così poche persone, per cui io crederei che non rappresenterebbe più con efficacia, con quella apparenza di verità gl'interessi della provincia Lombardia, trattandosi massime non di semplice Consulta, ma di corpo avente voce deliberativa.

Conseguentemente, mentre il Ministero mantiene in tutta la sua purezza l'intelligenza avuta col Governo provvisorio relativamente al dovere essere questa Consulta provvisoria, in quanto concerne i trattati politici e di commercio, mantenuta, crederebbe che nelle leggi che si riferiscono a casi di amministrazione, di guerra, di finanze, anche per la responsabilità che il Ministero si assume, questa Consulta dovesse comporsi di un numero maggiore di quello troppo ristretto dell'attuale Governo provvisorio.

FABINA P. fa osservare non esistere più in Lombardia le Congregazioni centrali stabilite dal Governo austriaco.

(*Sten. In.*)

RATTAZZI relatore domanda se l'emendamento è presentato da un ministro o dal Ministero.

I MINISTRI BALBO, RICCI, SCLOPIS, REVEL e BONCOMPAGNI, i soli presenti, rispondono essere il Ministero.

RATTAZZI relatore oppone al Ministero le difficoltà, l'inconvenienza, la quasi impossibilità delle nuove aggiunte che nel sotto-emendamento il Ministero propone. (*Conc.*)

DEMARCHI ed ALTRI DEPUTATI non lo giudicano ammissibile, perchè lungi dallo sciogliere le difficoltà, sembra che le accresca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA lo difende e cerca di dimostrare che se in esso pur si rinvencono difficoltà insolute, egli è perchè ad ogni modo non si possono evitare.

MOLTI DEPUTATI domandano la chiusura della discussione e la votazione.

IL PRESIDENTE consulta la Camera.

(La Camera vi aderisce).

Mette quindi ai voti l'emendamento del ministro delle finanze.

(Dopo prova e controprova risulta rigettato.)

PELLEGRINO presenta un nuovo emendamento.

GUGLIANETTI osserva che oramai non se ne può più presentare alcuno, la discussione essendo stata dichiarata chiusa.

PELLEGRINO insiste.

GUGLIANETTI propone la questione pregiudiziale sull'emendamento del deputato Pellegrino.

IL PRESIDENTE la pone ai voti.

(È rigettata).

PELLEGRINO presenta quindi il suo emendamento così concepito:

« Art. 6. Il Governo del re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo della Lombardia. »

« Art. 7. Sono mantenute in vigore le leggi e regolamenti attuali della Lombardia. »

RATTAZZI relatore dimostra che la priorità spetta all'articolo 6 della Commissione, mentre quello del Pellegrino non fa che riproporre la legge presentata dal Ministero.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'art. 6 della Commissione. (È adottato).

Leva quindi l'adunanza alle ore 11 3/4.

(Verb. e Risorg.)

Ordine del giorno del 6 luglio al tocco:

1.° Continuazione della discussione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie Venete (2.° e 3.° oggetto);

2.° Discussione sul rapporto circa il numero degli impiegati facienti parte della Camera;

3.° Relazione di elezioni.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per l'unione della Lombardia e delle quattro Provincie Venete (2.° e 3.° oggetto) — Partecipazione delle dimissioni del Ministero — Ripresa della discussione sulla legge d'unione, ecc.*

La seduta è aperta all'ora 1 1/2 pom.

È letto ed approvato il verbale della tornata precedente.

COTTIN segretario dà un'idea sommaria delle nuove petizioni indirizzate alla Camera:

N.° 256. Rocca coniugi, residenti a Susa, chiedono che siano dalle Finanze riscattate le piazze da fondachiere, e che sia, riguardo alla propria, tenuto conto nella liquidazione della privativa che godevano.

N.° 257. Casanova Michelangelo, geometra, chiede indennità per vari pregiudizi sofferti nel suo servizio per le strade ferrate e l'impiego di assistente alle medesime.

N.° 258. Boggio Giovanni, macellaio in Torino, propone che vengano i lavoranti nelle fabbriche d'armi esentati dal servizio militare, che s'invitino le famiglie opulenti a contribuire per la guerra con doni e prestiti, e che s'inventarizzino i beni delle mani-morte.

N.° 259. Franciosi Angelo, di Sarzana, scultore in marmo, offre alla Camera il busto di Vincenzo Gioberti.

IL PRESIDENTE partecipa che il conte Ottavio di Revel, Ministro delle Finanze, eletto a deputato di più collegi, ha dichiarato per lettera di voler optare per quello di Utelle; e che il deputato Stara ha presentato un nuovo progetto di legge, il quale sarà secondo il consueto distribuito agli uffizi.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sugli articoli della legge d'unione della Lombardia e delle provincie Venete agli Stati Sardi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCE VENETE.

(2.° e 3.° oggetto)

IL PRESIDENTE rammemora alla Camera che, fin dal principio della discussione dei singoli articoli, parecchi depu-

tati presentarono degli emendamenti all'articolo 5, nei quali si tratta di provvedimenti relativi alla linea doganale; e che in seguito ad istanze del Ministro delle Finanze si soprassedette dal pronunciare su di essi fino a tanto che non si fosse sanzionato l'articolo 6, da cui potevano in alcuna maniera dipendere, convenendo però che questo votato, si sarebbero ripresi ad esame. Ora nè è il tempo ed il luogo, però ne dà comunicazione:

1.° Aggiunta del deputato *Carli*, così concepita:

« Quelle però (le leggi) relative alle gabelle potranno essere variate oppure modificate. »

2.° Emendamento del deputato *Pernigotti*, formulato nei termini seguenti:

« Saranno mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e della Venezia; però con abolire tosto la linea di dogana esistente fra le provincie Lombarde e quelle dello Stato Sardo. »

3.° Aggiunta dei deputati *Braggio* e *Corsi*, la quale dice:

« Sarà tuttavia abolita la linea doganale esistente tra la Lombardia e gli Stati soggetti allo Statuto Sardo, quanto ai prodotti indigeni. »

4.° Emendamento del deputato *Cavour*, così espresso:

« Per ciò che riflette le leggi di dogana, il potere esecutivo, sentita la consulta lombarda, potrà provvedere con decreti reali. »

5.° Emendamento del deputato *Valerio*:

« Il Ministero provvederà affinché sia prontamente tolto il dazio esistente tra gli antichi Stati del regno e le provincie Lombarde, sovra i prodotti naturali del suolo. »

6.° Emendamento del deputato *Gioia*:

« La Camera raccomanda istantemente al Ministero di rimovere la linea doganale tra il Piemonte e la Lombardia, e pur quella esistente fra la Lombardia e le provincie di Piacenza, Parma e Modena, di maniera che non esista più alcun impedimento doganale in tutto il regno. »

(*Conc.*)
(Subito dopo la lettura dei detti emendamenti, il Ministro delle Finanze domanda la parola).